

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2885

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMORUSO, MORSELLI, MENIA, MITOLO, RALLO, TRANTINO, POLI BORTONE, PITZALIS, ARDICA, MANZONI, PASETTO, PEZZOLI, MARIANO, URSO, LA GRUA, GRAMAZIO, CARRARA, CAPITANEO, MASTRANGELO, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, MARINO BUCCELLATO, EPIFANI, LANDOLFI, SELVA, OZZA, LIUZZI, FRAGALÀ, MORMONE

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 13 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — A dodici mesi dal commissariamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero la sua riforma si impone come un atto indilazionabile, necessario al rilancio dell'Istituto, del suo ruolo e dei suoi servizi, in funzione di rapporti economico-commerciali con l'estero sempre più dinamici e complessi.

L'ICE, costituito nel 1926, ed allora organismo di avanguardia in un sistema di scambi internazionali fra Stati in forte e reciproca competizione, si trova oggi in un delicato momento di svolta, sul quale gravano le aspettative di quelle piccole e medie imprese italiane, autentica spina dorsale del nostro interscambio, troppo spesso costrette ad operare all'estero da sole, per l'inadeguatezza ed i ritardi del sistema di assistenza pubblica alle imprese.

Se si intende restituire all'Istituto competitività, affinché possa recuperare una reale funzione di indirizzo in materia di commercio estero, in un ambito più vasto e coordinato di rapporti economico-politici tra l'Italia e gli altri Paesi, occorre avviare in tempi rapidi un processo di adeguamento alle attuali caratteristiche internazionali degli scambi economico-commerciali ed alle esigenze delle imprese italiane interessate.

L'Istituto elaborerà i programmi attendendosi e sviluppando sul piano concreto e di dettaglio gli indirizzi di politica economica contenuti nelle direttive emanate *ad hoc* dal Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con gli altri Ministri interessati alla internazionalizzazione della nostra economia.

Allo stesso Ministro del commercio con l'estero spetta anche il compito di vigilanza e di controllo sull'Istituto. Si è infatti ritenuto che — in attesa dell'auspicabile quanto necessaria costituzione di un Ministero dell'economia, che comprenda fra le sue funzioni anche quella di indirizzo e coordinamento degli enti che agiscono nel settore dell'interscambio, a supporto delle imprese nazionali — sia il Ministero del commercio con l'estero, attualmente, quello istituzionalmente idoneo allo svolgimento di tali funzioni.

Le linee guida di questo progetto di riforma hanno tenuto conto delle esigenze delle imprese ricercando soluzioni improntate alla tutela di quegli interessi nazionali di cui l'ICE — a differenza di altri organismi solo apparentemente simili nei compiti — è istituzionale portatore: sviluppo della base esportativa nazionale; programmazione di breve periodo, essenziale a garantire una stabilità di indirizzo; semplificazione delle procedure; maggiore rapidità nell'analisi dei nuovi mercati/settori, indispensabile a disporre interventi utili e tempestivi; migliore efficienza, infine, dell'intera struttura operativa e gestionale dell'Istituto attraverso una maggiore responsabilizzazione dei quadri dirigenti.

Né è stata sottovalutata l'importanza della reciprocità negli scambi. L'azione dell'Istituto, sarà pertanto ugualmente diretta a stimolare gli investimenti esteri in Italia ed a promuovere la collaborazione industriale con l'estero, nonché a formare gli operatori *import-export*, italiani e stranieri.

Cardine del processo di riforma, l'obbligo per l'Istituto di procedere nelle sue attività secondo programmi non più annuali ma triennali, uno di funzionamento ed uno promozionale, che riflettano la politica dell'Ente relativamente alla propria struttura ed ai propri compiti istituzionali (*così come riformulati nell'articolo 2*).

Il programma di funzionamento esprime la politica generale dell'Istituto ed indica, motivatamente, la presenza dell'ICE sul territorio nazionale e sui mercati esteri, in termini di ubicazione degli uffici e distribuzione del personale (di ruolo e straniero) in

rapporto ad esigenze di servizio ed attività definite, qualitativamente e quantitativamente, nella forma di obiettivi.

In Italia, la rete degli uffici periferici e dei centri di servizio ICE dovrà tener conto delle esigenze di coordinamento territoriale con le strutture camerali e regionali al fine di fornire direttamente agli utenti servizi integrati e polifunzionali che comportino anche la presenza, a secondo delle caratteristiche di ciascun area, di SACE e MEDIOCREDITO. Personale di ruolo dell'ente potrà operare anche presso altri organismi pubblici e privati di accertato interesse dell'Istituto (articolo 6, comma 1).

All'estero, oltre alla struttura operante nei Paesi di accertato interesse per le imprese italiane, da potenziare in quanto fonte primaria del valore aggiunto dell'attività dell'Istituto, si potranno istituire dei « corrispondenti », chiamati ad intervenire su esigenze di analisi di mercati nuovi o accessori (articolo 6, comma 2), come anche di specifici comparti.

Questa presenza diffusa di personale di ruolo — non necessariamente allocata presso uffici dell'Istituto, ove mirata ad obiettivi specifici — fortemente controllata quanto al rispetto degli incarichi assegnati ed opportunamente pubblicizzata presso le imprese esportatrici, può costituire un autentico fattore di competitività dell'ente nonché contribuire allo sviluppo di una politica del personale.

Il carattere triennale del programma di funzionamento, unitamente ad un principio di maggiore responsabilità dei quadri dirigenti (articolo 7, comma 2), costituendo un indubbio fattore di certezza per l'intera struttura, dovrebbe inoltre determinare una maggiore oculatezza nella formulazione dei programmi dei singoli servizi, nonché ridurre gli scostamenti finanziario-operativi nel raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Il passaggio alla triennialità anche nel programma promozionale intende, e forse a maggior ragione, introdurre i medesimi criteri di responsabilità e di strategia minima nelle linee di intervento, riducendo al massimo il carattere indotto, occasionale o

routinario delle iniziative, a vantaggio esclusivo delle imprese utilizzatrici.

Sia chiaro che l'atteggiamento premiante nei confronti delle imprese — che coincide con le loro stesse aspettative nei confronti di un ICE riformato — è dato dall'aver un Istituto in grado di esprimere un punto di vista il più possibile autonomo (e non derivato da organismi terzi) sui singoli comparti merceologici in funzione del fatto esportativo, frutto delle informazioni di mercato che la rete estera è in grado di fornire ad una sede centrale che le coordina e si assume la responsabilità di una politica *export* di settore.

Una programmazione su base triennale degli interventi promozionali per settore non può che migliorare le procedure oggi in essere, coinvolgendo maggiormente la rete estera tenuta a fornire informazioni di mercato e proposte sempre più concrete e conseguentemente vincolanti per gli uffici operativi.

Parallelamente, ed in analogia a quanto proposto per il programma di funzionamento, a fronte di accertate esigenze di istituti settoriale per mercato/area, saranno istituiti « corrispondenti di comparto », con personale di ruolo appositamente inviato in missione. Anche in questo caso, i « corrispondenti » soddisferanno al tempo stesso esigenze sia di specifico studio e approfondimento di settori/mercato sia di addestramento del personale. I « corrispondenti di comparto », ove opportunamente utilizzati [si tenga presente al riguardo che potranno essere attivati a valere sia del contributo a carico del bilancio dello Stato ex articolo 4, comma 1, lettera b), sia delle somme ex articolo 4, comma 1 lettera c) della presente proposta di legge] costituiranno un ulteriore fattore di competitività dell'Istituto.

I due programmi triennali di funzionamento e promozionale, usufruiscono ciascuno di un apposito contributo pubblico, variabile secondo i contenuti e gli obiettivi indicati nei programmi stessi (articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4).

L'Istituto fornirà servizi di base gratuiti e servizi a pagamento la cui classificazione è rimessa al consiglio d'amministrazione.

Le entrate aggiuntive derivanti dai servizi a pagamento [articolo 4, comma 1, lettera c)] saranno utilizzate per migliorare la qualità dei servizi stessi.

Il pagamento dei servizi è un principio da mantenere in quanto, e nonostante talune difficoltà applicative di facile correzione in sede gestionale, si è rivelato sinora uno strumento di miglioramento qualitativo dell'attività degli uffici ICE e di recupero di un rapporto qualificativo con le imprese, le quali (dall'avvio del sistema ad oggi), a fronte di proposte ritenute concrete e congrue, hanno risposto con interesse, fiducia e disponibilità nei confronti dell'Istituto.

Per quanto riguarda l'assetto organico e istituzionale dell'Ente sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto della legge n. 106 del 1989 nel tentativo di eliminarne le anomalie più evidenti.

In questo senso si è proceduto ad una riduzione degli organi istituzionali sia nel loro numero che nella loro composizione.

La soppressione del comitato esecutivo appariva in questo contesto una scelta obbligata, sia in relazione alla scarsa funzionalità di cui detto organismo ha dato prova sia perché incompatibile con la responsabilizzazione gestionale della dirigenza prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

È stata altresì drasticamente ridotta la composizione del consiglio d'amministrazione, che passa da 35 a 5 membri così come è stata ridefinita la composizione del comitato consultivo in funzione della presenza dei principali soggetti interessati all'attività dell'Istituto.

Nella presente proposta di legge, si attribuisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la funzione di controllo di qualità dei settori ortofrutticoli. Ciò per l'evidente necessità di snellire le strutture ICE e di omogeneizzarne le attività, per consentire all'Istituto stesso di concentrarsi con maggiore efficacia sui suoi compiti istituzionali.

La delicata materia del trattamento giuridico economico del personale richiede uno sforzo chiarificatore che da un lato

elimini le ambiguità e le zone d'ombra del vecchio testo, limitando spazi di autonomia di cui non sempre è stato fatto buon uso, e che, dall'altro, recepisca gli orientamenti e chiarimenti indicati dal legislatore in tema di riforma della dirigenza.

In questa prospettiva si è scelto di indicare il contratto di lavoro del comparto assicurativo quale fonte normativa regolante il trattamento giuridico economico del personale non dirigente dell'Istituto.

In tal modo si intende delineare un quadro normativo certo, scevro dai fumosi quanto vaghi « riferimenti » della legge n. 106 del 1989.

Le nuove responsabilità e le accresciute prerogative attribuite al personale diri-

gente dai recenti provvedimenti legislativi rendono necessario un sostanziale ripensamento del rapporto di lavoro di questi ultimi, che inevitabilmente vada a mutuare schemi e forme proprie del *management* privato.

Il progetto di legge prevede che il rapporto di lavoro di ogni singolo dirigente, al quale è riconosciuta ampia autonomia gestionale, sia regolato da un contratto individuale di diritto privato ed introduce un importante elemento innovativo per quanto riguarda il trattamento economico.

Quest'ultimo viene strutturato in due parti: il trattamento economico di base ed un *bonus* calcolato percentualmente sul primo e modulato in base ai risultati ottenuti e verificati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Struttura e funzioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero).

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è ente pubblico non economico che, nell'ambito delle direttive nazionali di politica economica, promuove i rapporti economico-commerciali e l'interscambio tra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. L'Istituto svolge la propria attività, secondo criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi triennali approvati dal Ministro del commercio con l'estero e predisposti in conformità con specifiche direttive di politica economica emanate dal Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. L'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del commercio con l'estero:

a) vigila che l'attività dell'Istituto sia svolta in conformità ai programmi triennali di funzionamento e promozionali;

b) approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio d'amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto.

4. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, indicando i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.

ART. 2.

(Compiti dell'Istituto).

1. L'Istituto nell'ambito delle sue funzioni:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri ed elabora le strategie di *marketing* utili ad assicurare la presenza delle imprese italiane all'estero;

b) fornisce informazioni, assistenza e consulenza alle imprese italiane che intendono avviare o sviluppare rapporti commerciali con l'estero ed alle imprese estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) assiste le imprese italiane interessate a forme di collaborazione industriale con l'estero nonché le imprese estere intenzionate ad effettuare investimenti in Italia;

d) cura la promozione del prodotto italiano e della sua immagine nel mondo, anche su incarico di altri enti ed organismi pubblici e privati;

e) organizza corsi di formazione per operatori italiani e stranieri, finalizzati allo sviluppo dei rapporti economico-commerciali con l'estero.

ART. 3.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'Istituto: il presidente; il consiglio di amministrazione; il comitato consultivo; il collegio dei revisori dei conti; il direttore generale.

2. Il presidente, scelto tra persone di provata competenza in materia di rapporti economici con l'estero, è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del commercio con l'estero; ha la rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio d'amministrazione ed il comitato consultivo; dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

3. Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, scelti tra esperti di provata competenza in materia di diritto, economia internazionale, organizzazione degli scambi interna-

zionali e pubblica amministrazione, che non sono portatori di interessi incompatibili con le finalità istituzionali dell'ICE; i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta anche se non consecutiva. Il consiglio d'amministrazione:

a) adotta, con delibere soggette ad approvazione del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto lo statuto ed il regolamento del personale;

b) predispose il quadro organico dell'Istituto, i programmi triennali di funzionamento e di attività promozionale, i bilanci e le relative variazioni ed il trattamento giuridico-economico del personale;

c) definisce e delibera i servizi gratuiti di base, quelli a pagamento e le relative norme per la determinazione dei prezzi;

d) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;

e) adotta tutti i provvedimenti relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.

4. Il comitato consultivo è composto dal presidente e da sedici membri, nominati dal Ministro del commercio con l'estero. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta, anche se non consecutiva. Ne fanno parte:

a) cinque rappresentanti di comprovata esperienza nel settore specifico proposti, rispettivamente, dai Ministri del commercio con l'estero, del tesoro, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) otto rappresentanti di comprovata esperienza nel settore specifico, proposti, rispettivamente, dai seguenti organismi: Confederazione generale dell'agricoltura

italiana (CONFAGRICOLTURA), Confederazione italiana piccola e media industria (CONFAPI), Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO), Unione del commercio e del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO), Confederazione nazionale per la piccola industria (CONFINDUSTRIA), Istituto centrale per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO), Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), Unione italiana delle camere di commercio (UNIONCAMERE);

c) tre rappresentanti delle regioni, nominati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

5. Su richiesta del presidente o del consiglio d'amministrazione, il comitato consultivo esprime pareri e proposte sui programmi e sulle attività dell'Istituto. Esprime parere obbligatorio sullo stato di previsione delle spese, sul bilancio consuntivo e sui programmi triennali di funzionamento e di attività promozionale.

6. Il collegio dei revisori è composto da quattro membri iscritti all'albo dei revisori dei conti più un presidente, scelto fra i magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione. Il collegio dei revisori è nominato dal Ministro del commercio con l'estero. I suoi componenti durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

7. Il direttore generale, scelto in base a criteri di comprovata competenza manageriale e dirigenziale nel settore del commercio con l'estero, è nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del presidente, con delibera soggetta ad approvazione del Ministro del commercio con l'estero. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta anche se non consecutiva. È il responsabile della gestione dell'Istituto, partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione con voto consultivo e risponde a tale organo dell'esecuzione delle delibere, delle direttive e dei programmi di attività. Quando proviene da una amministrazione pubblica è posto fuori ruolo per la durata dell'incarico.

ART. 4.

(Entrate dell'Istituto).

1. Costituiscono entrate dell'Istituto:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento, a carico del bilancio dello Stato, determinato con delibera del consiglio d'amministrazione ed approvato dal Ministro del commercio con l'estero, in funzione di un programma triennale di attività che stabilisce ed individua, la politica generale dell'Ente, quella del personale e quella dell'Istituto sul territorio nazionale e sui mercati esteri;

b) il contributo annuale per le attività promozionali, a carico del bilancio dello Stato, determinato con delibera del consiglio d'amministrazione soggetta all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, in funzione di un programma triennale di interventi che stabilisce la politica dell'ente per i comparti merceologici e per gli specifici settori di attività di cui all'articolo 2;

c) le somme corrisposte dagli operatori pubblici o privati per l'utilizzo dei servizi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c). Dette somme sono destinate al miglioramento dei servizi stessi.

2. L'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è determinato su base triennale secondo gli specifici programmi di attività proposti dal consiglio d'amministrazione.

3. All'erogazione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

4. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono in alcun modo tra loro compensabili.

5. Gli stanziamenti derivanti dai contributi annuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non utilizzati nell'esercizio di riferimento, possono essere utilizzati anche negli esercizi successivi.

ART. 5.

(Statuto dell'Istituto).

1. I compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dallo statuto che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 6.

(Organizzazione in Italia ed all'estero dell'Istituto).

1. Sul territorio della Repubblica, la rete degli uffici dell'ICE è composta dalla sede centrale di Roma, da uffici periferici e da centri di servizio istituiti con il concorso delle regioni, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura e di altri organismi pubblici, indicati dal consiglio d'amministrazione nell'ambito dei programmi triennali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), della presente legge, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il personale di ruolo dell'Istituto, nell'ambito di convenzioni specifiche o nelle forme previste dal regolamento del personale, può operare a tempo determinato presso altri enti o organismi pubblici e privati di interesse dell'ente.

2. Nei Paesi esteri, l'Istituto opera attraverso una rete di uffici e di corrispondenti, stabiliti secondo le stesse procedure degli uffici ICE in Italia. Gli uffici sono strutture stabili che operano sui mercati di accertato interesse per l'economia nazionale. Di intesa con il Ministero degli affari esteri, al fine di usufruire di un regime di esenzione fiscale, gli uffici ICE sono notificati alle autorità locali dalle rappresentanze diplomatiche italiane come soggetti di diritto pubblico che operano senza fini di lucro. I corrispondenti sono strutture

temporanee finalizzate allo studio ed all'analisi di specifici mercati o comparti, affidate, con incarico a termine, a personale di ruolo dell'Istituto, o a personale locale altamente specializzato.

ART. 7.

(Rapporti di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro del personale non dirigente dell'ICE è regolato, sia per la parte economica che per quella normativa, dal contratto collettivo del settore assicurativo.

2. Il rapporto di lavoro dei dirigenti, ai quali spettano i poteri e le prerogative di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è regolato da contratti individuali di diritto privato. Il trattamento economico di base dei dirigenti dell'Istituto è stabilito con delibera del consiglio d'amministrazione sottoposto a parere obbligatorio del comitato consultivo ed all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero.

3. In rapporto ai risultati conseguiti, ai dirigenti, nel rispetto delle globali compatibilità finanziarie, possono essere riconosciuti con delibera approvata secondo le modalità di cui al comma 2, incrementi percentuali del trattamento economico di base.

4. Resta in vigore la normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale di ruolo dell'Istituto.

5. Sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie di lavoro di tutto il personale dell'Istituto.

6. Gli uffici all'estero possono assumere personale locale ed i relativi rapporti di lavoro devono essere regolati esclusivamente in base alle normative locali.

ART. 8.

(Norme finanziarie di bilancio e controllo).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei

conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività poste in essere dall'Istituto nell'esercizio dei compiti istituzionali non costituiscono, ai fini della imposta sul valore aggiunto, delle imposte dirette e di quelle sul patrimonio, attività commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile.

3. La difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, nonchè la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione, il quale può deliberare di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 9.

(Controllo di qualità).

1. Sono demandati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i controlli di qualità dei settori ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione ed all'esportazione dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1480/85 della Commissione, del 31 maggio 1995.

2. Il personale dell'Istituto operante nel settore dei suddetti controlli di qualità è trasferito, con il medesimo livello, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o, a domanda, ad altre amministrazioni dello Stato, previo consenso delle stesse.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. Sono abrogate la legge 16 marzo 1976, n. 71, e la legge 18 marzo 1989, n. 106.

2. L'ufficio commissariale di cui al decreto-legge 29 agosto 1994 n. 522, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1994 n. 600, resta in carica fino alla nomina degli organi istituzionali previsti dalla presente legge.